



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 56

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - articolo 45, comma 4, e articolo 39, comma 2 - COMUNE DI ROVERETO - variante al piano regolatore generale "Giugno 2019 - inedificabilità 2017 - 2018" - APPROVAZIONE

Il giorno **24 Gennaio 2020** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione n. 26 di data 25 giugno 2019, il Consiglio comunale di ROVERETO ha adottato in via preliminare la variante al piano regolatore generale finalizzata alla trasformazione in aree inedificabili di aree destinate all'insediamento sul proprio territorio, in applicazione dell'articolo 45, comma 4 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (*Legge provinciale per il governo del territorio*); contestualmente sono stati apportati correttivi a errori materiali e applicato l'adeguamento alle codifiche introdotte dalla "Legenda standard" provinciale. La variante, ricompresa tra quelle di carattere non sostanziale secondo la l.p. n. 15/2015 (articolo 39, comma 2), è stata adottata seguendo la procedura prevista dal combinato disposto degli articoli 37 e 39, comma 3, della medesima legge;

la documentazione relativa è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 12 agosto 2019 con nota comunale registrata al n. 503626 del protocollo provinciale, completa della consegna degli elaborati di variante in formato digitale per mezzo del sistema GPU secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 del 22 luglio 2016.

La variante in argomento, redatta a norma dell'articolo 45 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15, rafforzato dalle modifiche introdotte con la l.p. n. 3/2017, è volta all'apposizione, su richiesta degli interessati, del vincolo di inedificabilità su alcune aree attualmente destinate all'insediamento, tramite la procedura di variante al PRG; a seguito di questo, il vincolo di inedificabilità sull'area permane per un periodo minimo di dieci anni, scaduti i quali la modifica della destinazione urbanistica è possibile secondo le procedure ordinarie.

In materia di valutazione dei piani ai sensi dell'articolo 20 della l.p. n. 15/2015, si dà atto che gli elaborati di variante comprendono il documento di verifica di assoggettabilità che, come riportato nelle premesse dell'atto deliberativo n. 26/2019, conclude affermando che la variante non determina effetti significativi sull'ambiente, e pertanto non è stato intrapreso il procedimento di rendicontazione di cui al d.P.P. del 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e ss.mm.

Ai fini dell'articolo 18 della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), nella deliberazione consiliare di adozione preliminare si dà atto che la variante nel suo complesso non contiene modifiche di destinazione di beni gravati da uso civico.

Le richieste di stralcio pervenute al Comune di ROVERETO da parte di censiti nei termini di procedimento, sono state esaminate ai fini del loro accoglimento sulla base di precisi criteri determinati dall'Amministrazione, valutandole secondo criteri urbanistici e analizzandone i possibili impatti prodotti sull'ambiente. Tali criteri di valutazione sono definiti nella Relazione illustrativa e tengono conto della destinazione attuale assegnata dal PRG, della presenza di ulteriori vincoli paesaggistico-ambientali o della vicinanza ad edifici storici, della congruenza con la pianificazione e programmazione, delle limitazioni giuridiche anche estese al contesto, dello stato dei luoghi. In base a tali criteri sono state valutate le istanze presentate che nell'anno 2017 sono state nove delle quali tre accolte e nel corso del 2018 sono state sette delle quali tre ritenute ammissibili.

Ai sensi dell'art. 39, comma 3, della l.p. n. 15/2015, il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha esaminato la variante al fine dell'espressione del parere di competenza ed ha formalizzato la propria valutazione nel parere n. 63/19 del 25 settembre 2019. Il Servizio dà atto che le richieste di modifica accolte sono state riclassificate correttamente con due distinte destinazioni urbanistiche in base allo stato dei luoghi e alla loro giacitura, attribuendo la destinazione "verde privato" agli ambiti ricompresi o più prossimi ai centri abitati, e assegnando la destinazione "area agricola" ai lotti residenziali stralciati attigui al territorio aperto o confinanti con zone agricole. Le richieste non accolte risultano insistere su aree rispetto alle quali sono previsti interventi di interesse pubblico e concorrono al soddisfacimento degli standard che il PRG vigente ha individuato; il loro accoglimento potrebbe compromettere un futuro sviluppo di opere di pubblico interesse in tali aree. Nel parere si rileva inoltre che la variante ha puntualmente verificato che le aree modificate non

hanno maturato indici edificatori e non sono state utilizzate per incrementi volumetrici. Il Servizio ha espresso pertanto parere favorevole al prosieguo dell'iter di approvazione della variante segnalando tuttavia la necessità di allineare il comma 6.8 dell'articolo 98 - Fasce di protezione o rispetto - delle norme di attuazione di piano alla disciplina provinciale con riferimento all'art. 6 comma 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 909/1995, come da ultimo modificata con deliberazione n. 2088/2013, e all'art. 120, comma 1 della l.p. n. 15/2015. Per quanto riguarda le osservazioni sul piano presentate alla Provincia da parte di privati, richiamata la competenza del Comune nel merito, si rileva che il parere contiene esplicitamente o implicitamente risposta adeguata rispetto ai relativi contenuti critici qualora gli stessi assumano rilevanza ai fini della valutazione di competenza della Provincia.

Il parere sopra richiamato è stato trasmesso al Comune di ROVERETO con lettera del 26 settembre 2019, protocollo n. 592832.

Si evidenzia che con l'espressione del suddetto parere il procedimento relativo all'esame tecnico della presente variante della durata di 45 giorni, iniziato il 13 agosto 2019 (giorno successivo alla data di arrivo della richiesta da parte del Comune), e tenendo conto delle eventuali sospensioni intervenute, è da ritenersi concluso nel termine di legge.

Il Comune di ROVERETO, preso atto del parere provinciale, con nota pervenuta alla Provincia in data 23 dicembre 2019, registrata al n. 830487 del protocollo PAT, ha trasmesso la documentazione relativa all'adozione definitiva della variante di cui alla deliberazione consiliare n. 57 del 19 novembre 2019. Nell'atto deliberativo si richiama che, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, e dell'articolo 39, comma 3, della l.p. n. 15/2015, è stato assicurato il deposito della variante di complessivi 30 giorni, che a seguito di tale periodo è pervenuta un'osservazione che è stata pubblicata nei modi e nei tempi previsti dal medesimo articolo 37 e che nei 10 giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute ulteriori osservazioni correlate a quella pubblicata. Tale osservazione è stata esaminata e valutata secondo quanto riportato nell'elaborato specifico di controdeduzione allegato alla variante.

Il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, esaminati i contenuti della variante in argomento come definitivamente adottata, ha rilevato che il Comune ha provveduto a modificare le norme di attuazione di PRG in adeguamento alla disciplina provinciale.

In considerazione di quanto sopra, preso atto delle correzioni apportate in sede di adozione definitiva, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante al piano regolatore generale del Comune di ROVERETO denominata variante "Giugno 2019 – inedificabilità 2017 - 2018", ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della l.p. n. 15/2015, come adottata definitivamente con deliberazione consiliare n. 57 di data 19 novembre 2019, negli elaborati allegati parte integrante e sostanziale alla medesima deliberazione.

Si dà atto che il procedimento di approvazione della variante al PRG del Comune di ROVERETO in oggetto, della durata di 60 giorni, ha avuto inizio il giorno 24 dicembre 2019 (giorno successivo alla data di consegna dell'adozione definitiva da parte comunale) e, tenendo conto delle eventuali sospensioni intervenute per integrazioni, è da ritenersi concluso dalla data della presente deliberazione nel termine di legge.

Ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7;

- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04 08 2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare la variante al piano regolatore generale del Comune di ROVERETO denominata variante “Giugno 2019 – inedificabilità 2017 - 2018”, ai sensi dell’articolo 45, comma 4 della l.p. n. 15/2015, adottata in via definitiva con deliberazione consiliare n. 57 di data 19 novembre 2019, negli elaborati allegati parte integrante e sostanziale alla medesima deliberazione;
- 2) di dare atto che il procedimento di approvazione della variante al PRG del Comune di ROVERETO in oggetto è da ritenersi concluso dalla data del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, l’autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notificazione;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, anche per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell’articolo 38, comma 3 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15.

Adunanza chiusa ad ore 10:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Luca Comper